



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

AREA DI VIGILANZA
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Viale Omodeo, 5 cap 09092 - tel. 0783/80331 fax 8033223 P.I. 00357550953 C.F. 80004550952 c.c.p. 16276099
www.comunearborea.it - e-mail protocollo@comunearborea.it - PEC protocollo@pec.comunearborea.it

**Regolamento comunale per la
disciplina delle attività in occasione di
festività, attività di somministrazione di
alimenti e bevande ed altre riunioni
straordinarie di persone.**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ ED ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE.

Titolo 1 - ASPETTI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree pubbliche o private delle quali il Comune di Arborea abbia la disponibilità, in occasione dell'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento e/o di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito di festività o altre riunioni straordinarie di persone, da parte di Comitati, Associazioni ed altri soggetti privati.

Disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle attività commerciali e di pubblico spettacolo o trattenimento e le procedure per il rilascio delle altre licenze disciplinate dal TULPS, in occasione delle manifestazioni di cui sopra.

Disciplina inoltre le modalità di concessione delle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, ovvero in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune medesimo.

ART. 2 Individuazione Aree

Ai fini della realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, la Giunta comunale provvede all'individuazione delle Aree adibite a posteggi.

Il Piano delle Aree definisce la localizzazione, per tipologia di manifestazione, degli spazi da adibire a posteggi per il commercio su area pubblica e per le attività di spettacolo viaggiante, con indicazione della tipologia di attività ammessa, del numero e dimensione massime assegnabili. Le attività di commercio ambulante saranno distinte in funzione della tipologia merceologica.

Il Piano Aree definisce inoltre le aree da destinare all'esercizio del pubblico spettacolo/trattenimento in genere nonché alle altre attività previste nel presente regolamento.

La deliberazione della Giunta è adottata tenuto conto del parere del Servizio di Polizia locale in ordine agli aspetti legati alla viabilità, del Servizio tecnico e Polizia Locale in ordine alla sicurezza ed incolumità, del Servizio commercio/Attività produttive in ordine all'esercizio delle attività in esso previste.

TITOLO II - MANIFESTAZIONI E TITOLI AUTORIZZATIVI

ART. 3 Tipologie di Manifestazioni

Le manifestazioni di cui al presente regolamento si distinguono in:

- a) Manifestazioni promosse da terzi, da distinguersi in:
 - A1) Tradizionali;
 - A2) Ricorrenti;
 - A3) Occasionali;
- b) Promosse dal Comune da distinguersi in:
 - B1) demandate alla gestione di terzi
 - B2) gestite direttamente

Sono **manifestazioni tradizionali** i festeggiamenti civili in onore di:

- Brusa la Vecia;
- Sagra della fragola e fiera dell'agricoltura;
- Cristo Redentore;
- Sagra delle Etnie;
- Beata Maria Vergine Assunta (Loc. Luri);
- Sagra della Polenta.

Sono **manifestazioni ricorrenti** le manifestazioni che si svolgono da più di un'annualità e che siano state patrocinate dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione della Giunta.

Sono **manifestazioni occasionali** le manifestazioni che non si siano svolte per altre edizioni nelle annualità precedenti e che siano state patrocinate dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione della Giunta.

Art. 4 Manifestazioni tradizionali: disponibilità dell'area ed adempimenti dovuti per eventi che non richiedono la convocazione della CVLPS.

In occasione delle festività tradizionali, qualora sia prevista l'organizzazione di spettacoli e/o trattenimenti che non richiedano la convocazione della CVLPS, ricorrendo i presupposti del D.M. 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), ovvero manifestazioni con sola somministrazione di alimenti e bevande o altre riunioni straordinarie di persone, l'area interessata può essere concessa in uso all'Associazione o Comitato organizzatore, purché regolarmente costituiti ed in possesso di codice fiscale e/o partita Iva e purché l'area rientri tra quelle individuate dal Piano aree.

A tal fine il Comitato e l'Associazione promotori dovranno provvedere a comunicare almeno **90 giorni** prima della manifestazione l'intento organizzativo comunicando i dati del Presidente/legale rappresentante ed i giorni di svolgimento degli eventi.

Contestualmente alla suddetta ovvero entro il termine massimo di seguito indicato, il Comitato e/o l'Associazione organizzatrice dovranno presentare richiesta di patrocinio e concessione del suolo pubblico, unitamente alla documentazione attestante il livello di rischio della manifestazione:

- 60 giorni prima dell'evento per le manifestazioni caratterizzate da Alto rischio;
- 45 giorni prima dell'evento qualora la manifestazione sia di Medio rischio
- 30 giorni prima dell'evento qualora la manifestazione sia di basso rischio.

A tal fine provvederanno alla presentazione di apposita relazione a firma di tecnico abilitato, che dovrà tener conto degli spazi destinati dal Comune al commercio e allo spettacolo viaggiante, secondo le previsioni degli spazi previsti nelle planimetrie. La relazione tecnica illustrerà:

- a) il programma della manifestazione, gli allestimenti e gli impianti previsti, la valutazione del rischio e le motivazioni che escludono la necessità della convocazione della CVLPS;
- b) il piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, tenendo conto della portata dell'evento, e la pianificazione dei soccorsi secondo la vigente disciplina regionale;
- c) le misure che si intendono adottare a tutela della pubblica incolumità, con la dichiarazione di impegno a farsi carico delle medesime, salvo che si tratti di atti di esclusiva competenza comunale;
- d) gli allestimenti ed impianti previsti, con il relativo schema, le modalità e la tempistica di esecuzione degli stessi;
- e) le misure antincendio che si adotteranno, con indicazione del numero degli addetti antincendio in possesso di attestati di idoneità tecnica al corso di formazione per rischio d'incendio elevato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 Novembre 1996 n. 609, con attestazione dell'idoneità;
- f) la planimetria complessiva della manifestazione, tenuto conto delle aree destinate dall'amministrazione comunale al commercio e/o allo spettacolo viaggiante, secondo le previsioni delle planimetrie allegate.

La relazione tecnica dovrà tener conto delle disposizioni nazionali e locali in materia di safety e security, in relazione al grado di rischio connesso e rispondere al relativo modello organizzativo.

Ricevuta l'istanza, il Servizio competente al rilascio delle licenze in materia di pubblico spettacolo, provvederà alla verifica formale della documentazione, richiedendo, laddove necessario, le relative integrazioni documentali.

Conseguito il patrocinio, il Servizio competente potrà procedere al rilascio della concessione del suolo pubblico.

ART. 5 Altre manifestazioni

Per tutte le altre tipologie di manifestazioni, il soggetto interessato all'organizzazione dovrà presentare apposita istanza di patrocinio e concessione del suolo pubblico:

- 60 giorni prima dell'evento per le manifestazioni caratterizzate da Alto rischio;
- 45 giorni prima dell'evento per le manifestazioni caratterizzate da medio rischio;
- 30 giorni prima dell'evento per le manifestazioni caratterizzate da basso rischio.

La domanda, ai fini della concessione dell'area, dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, dal progetto illustrativo della manifestazione. A tal fine si provvederà alla presentazione di apposita relazione a firma di tecnico abilitato, avente competenza in materia di sicurezza, come da apposita dichiarazione autocertificativa allegata.

La relazione tecnica illustrerà:

- a) il programma della manifestazione, gli allestimenti e gli impianti previsti, la valutazione del rischio e le motivazioni che escludono la necessità della convocazione della CVLPS;
- b) il piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, tenendo conto della portata dell'evento;
- c) le misure che si intendono adottare a tutela della pubblica incolumità, con la dichiarazione di impegno a farsi carico delle medesime, salvo che si tratti di atti di esclusiva competenza comunale;
- d) gli allestimenti ed impianti previsti, con il relativo schema, le modalità e la tempistica di esecuzione degli stessi;
- e) le misure antincendio che si adotteranno, con indicazione del numero degli addetti antincendio in possesso di attestati di idoneità tecnica al corso di formazione per rischio d'incendio elevato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 Novembre 1996 n. 609, con attestazione dell'idoneità;
- f) la planimetria complessiva della manifestazione.

La relazione tecnica dovrà tener conto delle disposizioni nazionali e locali in materia di safety e security, in relazione al grado di rischio connesso e rispondere al relativo modello organizzativo.

Ricevuta l'istanza, il Servizio competente al rilascio delle licenze in materia di pubblico spettacolo, provvederà alla verifica formale della documentazione, richiedendo, laddove necessario, le relative integrazioni documentali.

Conseguito il patrocinio, il Servizio competente potrà procedere al rilascio della concessione del suolo pubblico.

Nella medesima deliberazione saranno indicati gli eventuali posteggi dedicati al commercio sul suolo pubblico e allo spettacolo viaggiante.

Gli organizzatori dovranno tener conto di tali occupazioni nella stesura definitiva del piano di sicurezza.

Art.6 Disponibilità dell'area ed adempimenti dovuti per eventi che richiedono la convocazione della CVLPS.

In occasione delle manifestazioni di cui al presente regolamento qualora sia prevista l'organizzazione di spettacoli e/o trattenimenti, che richiedano la convocazione della CVLPS, ricorrendo i presupposti del D.M. 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), l'istanza di concessione dell'area deve essere presentata 90 giorni prima dell'evento, indipendentemente dalla valutazione sull'incidenza del rischio previsto.

Ai fini della disponibilità dell'area valgono le disposizioni di cui all'art 5 per le manifestazioni diverse da quelle tradizionali.

Art 7 Titolo autorizzatorio per pubblici spettacoli e trattenimenti.

Lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti, in occasione delle manifestazioni di cui al presente regolamento, è soggetto all'applicazione degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, laddove applicabili.

Qualora gli spettacoli e/o trattenimenti si svolgano nelle Piazze e/o Aree urbane, senza strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico per assistere o partecipare allo spettacolo o trattenimento, pur in presenza di palchi e/o pedane per gli artisti, indipendentemente dalla loro altezza, purché installati in area non accessibile al pubblico, ovvero vi siano attrezzature elettriche installate in area non accessibile al pubblico e siano presenti idonei mezzi antincendio, le aree non sono soggette all'applicazione dell'art. 80 del TULPS e il titolo autorizzatorio è

sostituito dalla Scia ex art 19 della legge 241/1990 o analogo titolo, salva la necessità di verifica di particolari condizioni di sicurezza.

Il soggetto organizzatore ai fini dell'acquisizione della licenza di cui agli art. 68 o 69 del TULPS dovrà far pervenire apposita SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, mediante il portale regionale dedicato al Suape, secondo la relativa modulistica regionale.

La SCIA dovrà pervenire al Comune almeno 5 giorni prima della manifestazione, a pena di revoca della concessione del suolo.

Alla Scia dovranno essere allegati i seguenti documenti obbligatori, redatti e sottoscritti dal tecnico abilitato, individuato tra gli iscritti nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti o nell'albo dei geometri,

- a) Relazione definitiva della manifestazione, che illustri le modalità di svolgimento della manifestazione, le caratteristiche degli impianti, delle attrezzature, delle strutture, le certificazioni relative agli stessi, la idoneità dei mezzi antincendio e di ogni altro elemento sia utile per giustificare l'applicazione del Titolo IX del 19 agosto 1996, con osservanza tutte le prescrizioni che siano state assegnate in sede di rilascio della concessione del suolo pubblico ovvero dagli organi preposti a garantire il rispetto delle condizioni di safety e security;
- b) Piano di sicurezza definitivo (che illustrerà tutti i fattori di rischio dell'area in rapporto alla specifica manifestazione e le misure per garantire la sicurezza dei partecipanti) e di gestione delle emergenze ed ove previsto il Piano dei soccorsi, ovvero la documentazione che attesta il rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 65/13 del 22.12.2015 in materia di organizzazione sanitaria per gli eventi, indicazione dei mezzi antincendio con attestazione dell'idoneità;
- c) Planimetria dell'area interessata dalla manifestazione con indicazione delle strutture, degli impianti e attrezzature che saranno presenti.
- d) Schemi dei carichi sospesi.
- e) Per ogni struttura da allestire in occasione della manifestazione, copia delle certificazioni di idoneità statica, rilasciata da ditta costruttrice o tecnico abilitato.
- f) Certificato di conformità dell'eventuale gruppo elettrogeno e/o quadro elettrico.
- g) Dichiarazione del tecnico incaricato con cui si attesta che a conclusione dell'allestimento saranno da lui acquisiti e inviati al Comune prima dell'inizio della manifestazione, i certificati di esecuzione alla regola dell'arte o corretto montaggio degli impianti e strutture previsti.

La relativa documentazione dovrà essere custodita sul luogo della manifestazione ed esibita a richiesta degli organi addetti al controllo

La pratica dovrà inoltre contenere l'Attestazione circa il rispetto dei limiti previsti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale, ovvero gli estremi della autorizzazione in deroga, che dovrà essere richiesta tempestivamente dall'organizzatore all'ufficio competente, salve ipotesi di esclusione secondo la normativa vigente.

Si applicano le disposizioni nazionale e regionali in merito all'eventuale emissione di provvedimenti prescrittivi e/o interdittivi.

Art. 8 Responsabile della Sicurezza

L'organizzatore della manifestazione dovrà nominare un Responsabile della sicurezza tra soggetti iscritti negli appositi albi professionali, il quale dovrà garantire la sua presenza in loco durante lo svolgimento della manifestazione.

Il Responsabile della sicurezza deve costantemente vigilare affinché siano rispettate tutte le condizioni di sicurezza e le prescrizioni eventualmente impartite a tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Art. 9 Mezzi antiincendio

L'idoneità dei mezzi antincendio dovrà essere valutata e dichiarata dal tecnico nella Relazione tecnica in funzione delle caratteristiche della manifestazione. In ogni caso il numero degli addetti non potrà essere inferiore a quello indicato nella Direttiva della Prefettura prot. 15958/217/A1 che si intende integralmente richiamata.

Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica al corso di formazione per rischio d'incendio elevato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 Novembre 1996 n. 609 certificazione rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco e dovranno sottoscrivere apposita accettazione dell'incarico.

Sul luogo della manifestazione dovranno essere presenti, in ogni caso, almeno due estintori, in regola con la revisione semestrale di efficienza.

Art.10 Adempimenti a seguito dell'installazione

A seguito degli allestimenti dovranno essere elaborati:

- 1) Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti rilasciata da ditta installatrice/ tecnico abilitato;
- 2) Dichiarazione di corretto montaggio delle eventuali strutture installate (quali palco, pedana, gazebo, americana ecc.) rilasciata da ditta installatrice/ (purché in possesso delle relative abilitazioni, attestate nel certificato d'iscrizione camerale allegato al certificato) ovvero da tecnico abilitato.

Tali certificazioni dovranno essere acquisite dal tecnico incaricato dal Comitato o Associazione e trasmessi al Comune tramite il portale Suape o scia ex art 19 Legge 241/90.

Art 11 Spettacoli soggetti alla verifica art 80 TULPS

Qualora gli spettacoli e/o trattenimenti nelle Piazze e/o Aree urbane all'aperto interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento si svolgano in aree delimitate da recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari, ovvero in presenza di strutture o sistemi specificatamente destinati allo stazionamento e/o contenimento del pubblico, le aree sono soggette all'applicazione dell'art. 80 del TULPS e il titolo autorizzatorio non può essere sostituito dalla Scia ex art 19 della legge 241/1990.

Ai fini del rilascio della licenza il soggetto interessato dovrà provvedere alla presentazione di apposita pratica Suape entro 3 giorni dal rilascio della concessione del suolo pubblico, a pena di revoca.

Alla suddetta istanza, soggetta all'imposta di bollo, dovranno essere allegati i documenti di cui all'art 7. Il titolo autorizzatorio darà indicazione delle eventuali prescrizioni da osservare.

Art. 12 Manifestazioni con la sola somministrazione di alimenti e bevande

Qualora la manifestazione patrocinata preveda la sola somministrazione di alimenti e bevande, gli interessati dovranno provvedere all'acquisizione del titolo abilitativo relativo almeno 5 giorni prima della manifestazione, mediante il portale Suape, a pena di decadenza dalla concessione.

Art. 13 Manifestazioni sportive, ricreative, sociali, religiose su strada comunale.

Le manifestazioni che comportano lo svolgimento di competizioni sportive su strada comunale sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e pertanto non potranno svolgersi senza un nulla osta del Servizio di Polizia locale.

Al fine del rilascio del nulla osta, in relazione al grado di complessità dell'evento, il Servizio di Polizia locale potrà richiedere che l'istanza sia esaminata in sede di Unità di valutazione preventiva della fattibilità dell'evento.

Il nulla osta non darà titolo all'occupazione del suolo pubblico che dovrà essere specificatamente richiesto secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Il nulla osta deve essere richiesto al Servizio di polizia locale almeno 60 giorni prima dell'evento per le manifestazioni comportanti lo svolgimento di competizioni sportive o la previsione di notevole afflusso di pubblico.

Parimenti sono soggette a comunicazione preventiva le processioni, cortei, sfilate, etc., almeno tre giorni prima dello svolgimento.

Qualora processioni, sfilate, cortei, per le caratteristiche della manifestazione comportino la previsione di un notevole afflusso di pubblico, si procederà ai sensi del comma 4.

All'istanza per il rilascio del nulla osta dovrà essere allegata apposita planimetria illustrativa del percorso della manifestazione e, in base al grado di complessità dell'evento, apposita relazione tecnica, con allegata valutazione del

rischio, piano di sicurezza e gestione delle emergenze, nonché, pianificazione dei soccorsi secondo la vigente disciplina regionale.

Art 14 Manifestazioni promosse dal Comune.

Si intendono promosse dal Comune le manifestazioni di iniziativa dell'amministrazione comunale la cui organizzazione può essere:

- a) gestita da terzi;
- b) gestita in via diretta.

Nelle ipotesi di cui sopra l'amministrazione comunale provvede all'adozione di apposita deliberazione di Giunta di programmazione dell'evento, dando mandato per le procedure tecniche relative agli aspetti organizzativi.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) il soggetto gestore dell'organizzazione dovrà provvedere alla presentazione del programma dettagliato dell'iniziativa entro il termine assegnato, con la documentazione di cui all'art. 5.

Il progetto potrà essere soggetto in base alla complessità all'esame dell'unità di valutazione interna. All'esito positivo viene rilasciata la concessione del suolo pubblico ed il soggetto gestore dovrà provvedere all'acquisizione dei titoli abilitativi, o laddove non sia presentabile la Scia, almeno 5 giorni prima dell'evento in caso di Scia e entro 5 giorni dal rilascio della predetta concessione, nel caso di convocazione della CVLPS.

Nelle ipotesi di cui alla lettera b) l'amministrazione provvede ad adottare apposita deliberazione di approvazione del progetto, con valutazione del rischio e pianificazione delle procedure da adottare nel caso di emergenze, tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento, previo eventuale esame dell'unità interna di valutazione, in caso di manifestazioni di rischio elevato o medio.

Per le manifestazioni di gestione diretta l'Amministrazione individua il Servizio competente per la progettazione comunale, con designazione del Responsabile della Sicurezza.

Art. 15 Disposizioni comuni a tutte le manifestazioni

Sono a carico degli organizzatori tutte le spese dirette a garantire la pubblica incolumità, che siano state proposte dagli stessi o che siano state imposte in ragione della complessità dell'evento.

Sono inoltre a carico degli organizzatori le spese per le prestazioni di lavoro straordinario a carico del personale di vigilanza.

Il rilascio della concessione del suolo pubblico è subordinato alla prestazione di polizza assicurativa, avente massimale di:

- € 1.000.000,00 per le manifestazioni di basso rischio;
- € 3.000.000,00 per le manifestazioni di medio rischio
- € 6.000.000,00 per le manifestazioni di alto rischio.

a copertura dei danni eventuali ai luoghi e alle persone.

Le aree destinate all'attività di pubblico spettacolo non sono soggette all'obbligo di pagamento del suolo pubblico qualora relative a manifestazioni organizzate da Enti, Comitati o Associazioni purché l'accesso alla manifestazione sia libero e gratuito.

E' previsto invece il pagamento di un importo forfettario quantificato dalla Giunta, con deliberazione annuale, laddove sia previsto il pagamento di un biglietto.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere sempre al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, salvo che si tratti di manifestazioni organizzate da Enti pubblici.

Sono a carico degli organizzatori le comunicazioni di cui all'art. 18 del TULPS. Gli organizzatori inoltre sono tenuti a trasmettere alla competente Questura copia della Scia e del progetto con i relativi allegati contestualmente alla presentazione ovvero all'atto del rilascio del titolo autorizzativo, a pena di revoca.

Non saranno patrocinate manifestazioni che prevedano attività che possano arrecare danni alle aree pubbliche e/o private

mediante l'uso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di liquidi, polveri, gas etc.

L'organizzatore dovrà garantire la presenza per il pubblico di idonei servizi igienici, distinti uomini/donne accessibili anche ai disabili. Sarà cura del tecnico incaricato della progettazione valutare, in sede di relazione, l'afflusso di persone previsto ed il numero dei servizi necessario.

Per ogni manifestazione si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 65/13 del 22.12.2015 in materia di organizzazione sanitaria degli eventi. E' fatta salva ogni prescrizione stabilita dalla CVLPS in caso di manifestazioni soggette all'applicazione dell'art. 80 del TULPS.

TITOLO III

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Art 16 Funzione e composizione

La CVLPS ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.

La CVLPS è così composta:

MEMBRI OBBLIGATORI

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Responsabile UTC;
- c) Responsabile Servizio Polizia locale;
- d) Delegato della Asl;
- e) Delegato VVFF;
- f) Un esperto in elettrotecnica;

MEMBRI FACOLTATIVI

- a) Un esperto in acustica
- b) Eventuali professionalità ritenute opportune in relazione alle caratteristiche della manifestazione.

Art 17 Nomina e in carica

La Commissione è nominata dal Sindaco che la presiede e resta in carica per tre anni. Alla scadenza del termine di durata in carica, la stessa rimane in carica fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione comunale.

Per ogni componente il Sindaco provvede alla nomina di un supplente.

Art 18 Segreteria della Commissione

Il sindaco provvede all'individuazione del personale incaricato delle funzioni di segreteria.

Alla segreteria competono: invio delle convocazioni, verbalizzazione delle sedute, custodia dei verbali originali, custodia dell'istanza e della documentazione originali prodotte dal richiedente l'autorizzazione, inoltro degli esiti dei lavori della Commissione agli uffici competenti ed agli interessati, contabilizzazione e predisposizione degli atti per la eventuale liquidazione dei compensi, nonché ogni altro incarico affidatogli dal Presidente.

Art. 19 - Compiti della Commissione

La Commissione Comunale di Vigilanza, laddove previsto, provvede a esprimere il parere sul luogo di svolgimento del pubblico spettacolo o trattenimento, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni laddove la capienza dell'area sia inferiore a 5.000 spettatori, salve diverse previsioni normative.

In caso di capienza superiore, la competenza all'espressione del parere è della Commissione provinciale corrispondente. La

CCVLPS provvede a:

- a) Esprimere il parere sul progetto dell'area ove si svolge la manifestazione;
- b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dell'area o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, 'esame progetto e le predette verifiche e/o accertamenti possono essere sostituite da una relazione tecnica redatta dal tecnico professionista incaricato dal Comitato o Associazione organizzatrice, iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, o nell'albo dei geometri, con la quale si attesti la rispondenza alle regole tecniche vigenti; in tal caso, pertanto, accertamenti e verifiche sulla sicurezza generale dell'area, non sono soggetti al parere della Commissione Comunale di Vigilanza che tuttavia provvederà a prendere atto, tramite suo delegato, dell'avvenuta certificazione da parte del tecnico.

Art. 20 Luogo di riunione

Le riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Art. 21 Convocazione e lavori della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare, anche via fax o per via telematica, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicati giorno, ora, luogo della riunione ed argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato di norma almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, previa verifica, anche informale, della disponibilità dei componenti.

Il suddetto avviso di convocazione sarà inviato esclusivamente ai membri effettivi che, qualora impossibilitati ad intervenire, avranno cura di darne comunicazione entro 2 giorni, affinché l'ufficio competente provveda alla convocazione del membro supplente.

La data di svolgimento della Commissione è comunicata, a cura del segretario, al destinatario del provvedimento finale affinché possa presenziare all'esame progetto e al sopralluogo, accompagnato dal tecnico che ha elaborato o redatto il progetto, ai fini della sua illustrazione, personalmente o mediante proprio rappresentante, munito di delega scritta.

Art 22 Lavori della Commissione: Formulazione del parere

La riunione della Commissione è valida solo con la presenza di tutti i componenti obbligatori.

Il Presidente, decorsi trenta minuti dall'ora fissata per la riunione, in caso di assenza anche di un solo componente, dichiara deserta la seduta e, se possibile, procede ad una nuova convocazione.

L'assenza dei membri non obbligatori non inficia la validità della riunione.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti; è integralmente inserito nel verbale della seduta, deve essere debitamente motivato ai termini di legge ed è sottoscritto da tutti i membri. In sede di sopralluogo, non si provvede al rilascio di alcun parere e pertanto non potrà essere autorizzata la manifestazione qualora gli organizzatori non abbiano provveduto al completo allestimento dell'area.

Resta a carico del richiedente l'onere del ritiro presso la segreteria della Commissione di copia del verbale della riunione.

Nel caso in cui la Commissione, in sede di esame della documentazione, evidenzi particolari irregolarità che richiedono un intervento di adeguamento ovvero formuli delle prescrizioni, il Presidente potrà chiedere al tecnico, ove presente, di provvedere all'immediata regolarizzazione, ovvero disporre la riconvocazione; tale riconvocazione viene formulata

verbalmente dal Presidente, dandone atto nel verbale.

Nel caso in cui siano disposte delle prescrizioni o adeguamenti ne viene data comunicazione all'interessato affinché vi provveda in tempo utile perché gli adeguamenti possano essere verificati da parte della Commissione eventualmente riconvocata.

Art 23 Diritti di istruttoria

La convocazione della Commissione è soggetta al pagamento di appositi diritti di istruttoria, quantificati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art 24 Aree già sottoposte al parere della CVLPS

Nel caso in cui si intenda realizzare una manifestazione di Pubblico spettacolo in un'area per la quale si sia già provveduto alla verifica di cui all'art 80 del TULPS, nel termine massimo dei 2 anni precedenti e non vi siano modifiche alle condizioni dell'area né delle strutture, non è necessario riconvocare la CVLPS, salvo che la natura dei luoghi o della manifestazione non richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Art 25 Compenso

I membri della commissione che non siano dipendenti di una pubblica amministrazione hanno diritto ad un compenso il cui importo sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale e di cui si farà carico il soggetto organizzatore.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA-MERCATO

ART 26 Definizione di fiera-mercato e soggetti aventi diritto a parteciparvi

In occasione delle manifestazioni di cui al presente regolamento possono essere realizzate fiere-mercato.

Per fiera mercato si intende l'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di una particolare ricorrenza o manifestazione.

Possono partecipare alla fiera-mercato, organizzata in occasione delle manifestazioni di cui al presente regolamento, i titolari di atto abilitativo per l'esercizio del commercio su area pubblica, ai sensi della vigente normativa regionale, così suddivisi:

- a) Panini e bevande con veicolo attrezzato;
- b) Panini e bevande con strutture;
- c) Altri alimenti;
- d) Prodotti tipici dell'agroalimentare sardo e pasticceria regionale;
- e) Altra pasticceria;
- f) Prodotti dell'artigianato locale;
- g) Giocattoli;
- h) Fiori e piante;
- i) Merceria e pelletteria;
- j) Articoli da regalo e bigiotteria;
- k) Articoli per la casa;
- l) Altra oggettistica.

Possono inoltre partecipare, con le limitazioni di cui al presente regolamento:

- a) I produttori agricoli;
- b) gli artigiani;
- c) coloro che intendono esporre e/o vendere opere dell'ingegno;
- d) i Comitati e le Associazioni che intendano porre in essere attività di somministrazione temporanea finalizzate alla raccolta fondi, purché in possesso di codice fiscale e/o partita Iva.

Sono inoltre ammesse, compatibilmente con gli spazi disponibili, le attività di sensibilizzazione realizzate da enti, associazioni, comitati.

Sono esclusi in tutta l'area della manifestazione i partiti politici e le associazioni sindacali ed inoltre i loro Comitati promotori in qualsiasi forma costituiti.

La concessione delle aree, trattandosi di suolo pubblico, non può essere delegata a terzi.

ART 27 Imprenditori agricoli

Alle fiere-mercato di cui al presente regolamento possono essere ammessi a partecipare i produttori agricoli, purché regolarmente iscritti al registro imprese. Ad essi sono riservati appositi posteggi, specificatamente individuati nel Piano delle Aree.

In caso di assenza di istanze, i relativi posteggi saranno assegnati ai titolari di licenza per il commercio su area pubblica, non titolari di posteggio per esaurimento degli spazi disponibili, con priorità a quelli del settore alimentare.

I soggetti di cui al presente articolo possono procedere ad attività di degustazione dei loro prodotti. A tal fine provvederanno all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi previsti.

ART 28 Artigiani

Alle fiere-mercato di cui al presente regolamento possono essere ammessi a partecipare gli artigiani, regolarmente iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane.

A essi sono riservati, per ogni manifestazione, appositi posteggi individuati nel piano delle aree. In caso di assenza di istanze il relativo posteggio sarà assegnato ai titolari di autorizzazione per il commercio su suolo pubblico, con priorità al settore non alimentare.

Gli artigiani privi di apposita autorizzazione per il commercio su suolo pubblico, potranno effettuare la vendita solo di ciò che producono direttamente nel posteggio. Laddove intendano vendere beni che sono prodotti altrove, dovranno munirsi della licenza per il commercio su suolo pubblico e saranno inseriti nella relativa graduatoria.

Sono ammessi alle attività di somministrazione temporanea secondo la normativa vigente.

ART 29 Opere dell'ingegno

Si intendono quali opere dell'ingegno le espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, caratterizzate da originalità e creatività. L'opera deve avere carattere di innovatività e non essere meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente.

Non sono da considerarsi tali le opere che sono classificate come artigianali dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo, le riproduzioni ceramiche, la realizzazione di gioielli ed in generale tutte quelle comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288.

L'area destinata prevista dalle palmerie alle assegnazioni di cui al presente articolo sarà assegnata agli operatori dell'ingegno fino all'esaurimento dei posti disponibili, assegnando a ciascun richiedente, secondo l'ordine di arrivo delle istanze, in ottemperanza al principio di rotazione, un posteggio pari massimo a m 3 x 1,50.

TITOLO V

CONCESSIONI

ART 30 Concessioni pluriennali e occasionali

In occasione delle manifestazioni tradizionali, il Comune provvede al rilascio di concessioni pluriennali ai soggetti titolari di titolo abilitativo per il commercio sul suolo pubblico, ai produttori agricoli e agli artigiani.

Il Comune provvede inoltre, in occasione di manifestazioni tradizionali, nell'ipotesi di disponibilità di spazi, secondo le previsioni del Piano Area, al rilascio di concessioni occasionali in favore di:

- a) coloro che intendono esporre e/o vendere opere dell'ingegno ex art. 4, comma 2 del D. Lgs 114/1998;
- b) comitati e/o associazioni che intendano esercitare attività di somministrazione temporanea;
- c) soggetti imprenditori abilitati secondo le disposizioni vigenti ad esercitare attività di somministrazione temporanea;
- d) soggetti non titolari di concessione pluriennale per l'esercizio di attività di commercio ambulante.

Il Comune provvede inoltre al rilascio di concessioni occasionali per le manifestazioni rientranti nelle ulteriori categorie di cui all'art. 4.

Art 31 Concessione pluriennale

Al fine del rilascio della concessione di posteggio pluriennale, il Comune provvede alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, suddividendo le attività in funzione della tipologia merceologica.

La durata della concessione sarà di anni 5.

I soggetti interessati possono fare domanda di concessione dell'area pubblica individuata nel Piano Aree mediante presentazione di apposita domanda all'ufficio comunale competente per la relativa tipologia merceologica, entro il termine pubblicato nell'avviso pubblico.

La domanda dovrà essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Servizio competente.

ART 32 Istruttoria delle domande pluriennali

Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'ufficio competente provvederà all'istruttoria delle stesse e alla formazione delle relative graduatorie, in funzione delle tipologie merceologiche, secondo i criteri successivamente indicati. Le graduatorie saranno pubblicate all'albo pretorio on line ai fini della comunicazione agli interessati.

ART 33 Formazione della graduatoria per posteggi pluriennali

Al fine della predisposizione della graduatoria per i posteggi pluriennali, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
- a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per l'attività di commercio ambulante; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale ultimo dante causa.
- a2) l'anzianità acquisita nel mercato, al quale si riferisce la selezione, tenendo come riferimento gli ultimi dieci;
- b) In caso di parità prevale l'anzianità nell'attività, come risulta dalla data del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività. In caso di subentro, vale l'anzianità del titolo abilitativo del soggetto cui si è subentrati;
- c) In caso di ulteriore parità si procede all'estrazione.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Comune provvederà alla formale assegnazione del posteggio, nella data ed ora indicata nell'avviso pubblicato sul sito internet, ed al rilascio delle concessioni.

Ai fini del rilascio della concessione, gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio competente copia della ricevuta di pagamento del relativo canone entro due giorni dall'assegnazione. In caso contrario saranno considerati rinunciatari per la relativa annualità.

A seguito del primo rilascio, per le annualità successive, i concessionari dovranno presentare, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una comunicazione scritta con cui dichiarano di voler partecipare alla manifestazione per quella annualità e attestano il permanere delle condizioni di esercizio dell'attività stessa. Gli stessi inoltre sono tenuti a far pervenire la ricevuta di pagamento, secondo le modalità e le procedure pubblicate sul sito internet. Agli stessi sarà rilasciato apposito Allegato alla concessione in cui saranno specificati orari e dimensioni dell'occupazione.

Laddove gli assegnatari pluriennali non provvedano agli adempimenti di cui al comma precedente saranno considerati rinunciatari per quella annualità e l'amministrazione comunale potrà procedere all'assegnazione del posteggio con concessioni occasionali.

I concessionari pluriennali saranno comunque tenuti a partecipare all'assegnazione annuale dei posteggi in loco.

Qualora a seguito dell'assegnazione dei posteggi pluriennali, non siano stati assegnati tutti gli spazi disponibili, per mancanza di richieste o rinuncia dei richiedenti, il Servizio competente procederà, nelle annualità successive, alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi liberi. Tali concessioni saranno rilasciate con durata pari alle concessioni già in essere. Nell'ultima annualità, le stesse avranno durata annuale, ma nell'assegnazione degli spazi avranno priorità rispetto alle concessioni occasionali.

L'atto di concessione riporta la targa del veicolo a cui è legata. Ai fini della sostituzione del mezzo sarà necessario presentare apposita istanza al servizio all'atto della conferma del posteggio.

Art 34 Concessione di posteggio occasionale

Ai fini del rilascio delle concessioni occasionali per le manifestazioni di cui al presente regolamento, i soggetti interessati devono procedere alla presentazione, a pena di irricevibilità, di apposita istanza scritta entro il termine stabilito dall'avviso per ogni manifestazione che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

La domanda, in carta resa legale mediante apposizione della regolare marca da bollo, dovrà essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Servizio competente:

Art 35 Istruttoria delle domande

Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'ufficio competente provvederà all'istruttoria delle stesse e alla formazione della relativa graduatoria, secondo i criteri successivamente indicati.

Art. 36 Concessionari di posteggio occasionale

La concessione dei posteggi occasionali per le manifestazioni tradizionali o ripetute verrà disposta secondo i criteri di seguito specificati, laddove applicabili:

- Maggior numero di eventuali presenze effettive nella fiera-mercato per la quale viene presentata istanza di concessione, un punto per ogni annualità negli ultimi 5;
- In caso di parità prevale l'anzianità nell'attività specifica, come risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese;
- In caso di ulteriore parità vale la data di avvio dell'attività come risulta dal titolo abilitativo;
- In caso di ulteriore parità si provvede all'estrazione;

La concessione dei posteggi occasionali per le manifestazioni di nuova istituzione avverrà disposta mediante pubblica estrazione a sorte tra i richiedenti aventi titolo.

Al termine dell'istruttoria, il Comune provvederà a pubblicare l'elenco degli ammessi all'albo pretorio on line. Il Comune provvederà successivamente alla formale assegnazione del posteggio e al rilascio delle concessioni.

Art. 37 Assegnazione dei posteggi

La graduatoria avrà quale unico fine quello di determinare gli operatori che potranno essere assegnatari di posteggi, fino

alla concorrenza del numero previsto dal bando e dalle planimetrie con posteggi numerati.

Il posizionamento del posteggio, sia pluriennali che occasionali, è disposto dal Servizio comunale competente, che potrà anche procedere all'estrazione a sorte, tenuto conto delle dimensioni dell'occupazione e delle condizioni di sicurezza dell'area.

Nessun diritto potrà essere rivendicato rispetto alle posizioni occupate nelle annualità precedenti. Infatti dato il carattere di temporaneità delle manifestazioni e la variabilità delle condizioni rispetto alle precedenti edizioni, è data possibilità al Servizio competente all'assegnazione, di modificare le posizioni degli assegnatari rispetto a quelle degli anni precedenti, laddove sia necessario per garantire le migliori condizioni di svolgimento della manifestazione.

I concessionari dovranno presentarsi personalmente ovvero mediante loro rappresentante, munito di delega scritta, nella data e luogo indicato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio on line, per l'assegnazione formale del posteggio. L'assenza equivale a rinuncia all'assegnazione.

Ai fini del rilascio della concessione, gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio competente copia della ricevuta di pagamento della tassa relativa, entro due giorni dall'assegnazione nonché documentare la regolarità della posizione dell'impresa, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali da comprovarsi mediante presentazione del DURC o certificato di regolarità contributiva.

In caso di mancato invio della ricevuta o di mancata presentazione della documentazione di cui sopra l'ufficio competente considera il concessionario quale rinunciario e provvede all'assegnazione formale del posteggio al successivo in graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.

I concessionari pluriennali avranno priorità nell'assegnazione degli spazi rispetto a quelli occasionali. Pertanto all'assegnazione degli spazi ai concessionari occasionali, si procederà una volta esaurita la graduatoria dei concessionari pluriennali.

Ai fini della assegnazione dei posteggi, i richiedenti saranno suddivisi secondo le categorie merceologiche indicate in precedenza.

In caso di manifestazioni che si svolgono in più giornate, i posteggi sono assegnati ai concessionari per tutte le relative giornate, salvo che sia diversamente previsto. Gli assegnatari sono tenuti al completo pagamento degli importi dovuti per tutte le giornate della manifestazione.

Art 38 Occupazione dei posteggi

Gli assegnatari, sia annuali che pluriennali, sono tenuti ad eseguire l'effettiva occupazione entro l'orario indicato nel provvedimento di concessione o nel relativo allegato, che sarà stabilito in funzione della tipologia di manifestazione.

Laddove non provvedano ad effettuare l'occupazione entro l'orario indicato nell'atto di concessione, decadranno dall'assegnazione stessa per la relativa giornata.

Non è ammesso lo scambio di posteggi.

Art 39 Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni impartite nel provvedimento di assegnazione del posteggio e devono tenere un comportamento corretto e decoroso.

A tal fine è:

- a) Vietato occupare uno spazio superiore rispetto a quello assegnato;
- b) Vietato danneggiare, manomettere o insudiciare, in qualsiasi modo, il suolo o qualsiasi bene pubblico;
- c) Obbligo pagare la quota per la TARI giornaliera che verrà quantificata dall'ufficio competente in base all'occupazione;
- d) Vietato accendere fuochi liberi e/o tenere materiali infiammabili o che possono causare cattive o nocive esalazioni.

I concessionari che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati sono tenuti, all'atto di assegnazione del posteggio, a pena di decadenza, ad esibire la documentazione comprovante la conformità degli impianti a gas eventualmente installati sul veicolo. Tutti gli assegnatari sono inoltre tenuti a detenere ed esibire, su richiesta degli Uffici comunali competenti, la copia delle certificazioni attestante la conformità degli impianti provvisori allestiti.

Nell'atto di concessione verrà stabilito l'importo da pagare per la quota TARI giornaliera stabilita dagli uffici competenti.

Art 40 Verifica presenze

Alla registrazione delle presenze, funzionale alla corretta gestione del registro presenze, provvede il servizio di polizia locale.

Art 41 Cause ostative al rilascio delle concessioni

Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:

- a) la mancata effettuazione del completo pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Comunale, in relazione all'attività svolta connessa al presente regolamento, anche in precedenti annualità;
- b) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle prescrizioni indicate sulla concessione;

- c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
- d) l'aver provocato documentati problemi di ordine pubblico, in occasione di una qualsiasi altra manifestazione di questo Comune;
- e) l'essere stati sanzionati negli ultimi cinque anni, in occasione di una qualsiasi manifestazione svoltasi presso questo Comune, per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Art 42 Decadenza e revoca e delle concessioni

Si decade dalle concessioni nell'ipotesi in cui:

- a) Il concessionario non si sia presentato alla formale assegnazione dello spazio, nella data indicata nella graduatoria di individuazione degli aventi diritto;
- b) Il concessionario non abbia provveduto ad occupare il posteggio entro l'orario indicato. E' fatta salva, in questo caso, la possibilità di occupare il posteggio, nei giorni successivi qualora la manifestazione si svolga in più date.
- c) Il concessionario non abbia provveduto a consegnare all'ufficio competente copia della ricevuta del pagamento dovuto entro i termini indicati dal presente regolamento;
- d) Mancata presentazione delle certificazioni sugli impianti secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;
- e) Nelle eventuali altre ipotesi previste dal presente regolamento.

Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono revocate con provvedimento dell'ufficio competente qualora non siano rispettate le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione.

Art 43 Somministrazione temporanea di alimenti.

In occasione delle manifestazioni di cui al presente regolamento è ammessa la somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi della Legge regionale vigente.

La concessione degli spazi pubblici per la somministrazione temporanea è consentita in favore di:

- a) Comitati e Associazioni, regolarmente costituiti ed in possesso di codice fiscale e/o partita Iva
- b) Imprenditori in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

I soggetti sopra citati potranno presentare istanza di concessione dell'area pubblica mediante presentazione di apposita domanda all'ufficio competente, a pena di irricevibilità, a seguito di apposito avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Arborea indicante la finestra temporale per le domande.

La domanda, in carta resa legale mediante apposizione della regolare marca da bollo, dovrà essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Servizio e disponibile sul sito del Comune di Arborea.

L'istanza dovrà pervenire preferibilmente in via telematica al protocollo dell'ente protocollo@pec.comunearborea.it o protocollo@comunearborea.it in formato pdf con tutta la documentazione necessaria all'accoglimento, identificando ad ogni istanza nell'oggetto di domanda "RICHIESTA SUOLO PUBBLICO PER....." specificando la manifestazione/festa a cui si riferisce.

Non verranno prese in considerazione domande pervenute fuori dal periodo previsto dall'avviso pubblico per ogni manifestazione e/o difformi dalle modalità descritte.

In assenza di istanze per l'attività di cui al presente articolo, le relative aree saranno assegnate per il commercio su area pubblica, con priorità al settore non alimentare.

Ai Comitati gli spazi saranno assegnati secondo le seguenti priorità e fino ad esaurimento degli spazi, secondo i posteggi previsti da apposita planimetria:

- a) Comitato organizzatore della festa in questione;
- b) Comitato organizzatore di successive festività secondo l'ordine cronologico della festività stessa.

Alle Associazioni invece gli spazi saranno assegnati solo una volta soddisfatta la richiesta dei Comitati organizzatori di festività, nell'ipotesi di spazi disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle istanze all'ufficio protocollo.

Valgono le disposizioni di cui agli articoli precedenti sulla assegnazione e pagamento suolo.

Agli imprenditori, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, gli spazi saranno assegnati solo laddove previsti nelle planimetrie, con priorità di assegnazione del posteggio in funzione della precedente iscrizione al Registro imprese.

Ai fini dell'esercizio delle suddette attività sarà necessario provvedere all'acquisizione del titolo abilitativo tramite il portale regionale dedicato al Suape.

Nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo debbano essere installati impianti provvisori, gli stessi dovranno essere realizzati e certificati da tecnico abilitato, anche qualora l'alimentazione elettrica

provenza da generatore di corrente.

Art 44 Obblighi dell'impresa alimentare temporanea.

I soggetti esercenti l'attività di somministrazione temporanea dovranno rispettare le disposizioni igienico sanitarie vigenti ed hanno l'obbligo di predisporre il piano di autocontrollo HACCP, seppur in forma semplificata. Lo stesso va custodito presso il luogo della manifestazione ed esibito, su richiesta, agli organi di controllo.

Art 45 Limitazioni

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di somministrazione temporanea è vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue, il cui posizionamento non sia stato autorizzato nell'atto di concessione secondo le previsioni del Piano aree.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi ai richiedenti aventi mezzi o strutture dotate di impianto a gas, gli stessi, dovranno presentare, in sede di istanza, la documentazione certificativa sottoscritta da tecnico abilitato, comprovante l'installazione secondo la regola dell'arte, salva l'ipotesi di installazione temporanea. In quest'ultimo caso dovranno esibirla prima della messa in esercizio dell'impianto medesimo ed in ogni caso entro il termine assegnato nell'atto di concessione.

TITOLO VI

FALO' TRADIZIONALE ED ALTRE ACCENSIONI PERICOLOSE

Art. 46 Documentazione e condizioni per la realizzazione.

Le disposizioni di cui agli art 6 e seguenti si applicano anche alle ipotesi di istanza di concessione del suolo pubblico per l'accensione di un falò tradizionale.

All'istanza inoltre dovranno essere allegati:

1. progetto firmato da un tecnico iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri abilitato che, sotto la propria responsabilità, illustri le modalità di svolgimento della manifestazione e dichiari il sito prescelto idoneo a consentirne lo svolgimento. In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:
 - a. caratteristiche e quantità del legname e degli inneschi impiegati;
 - b. distanza tra la catasta da un lato e spettatori ed abitazioni dall'altro;
 - c. modalità di protezione della pavimentazione e di delimitazione dell'area circostante il falò;
 - d. attestazione che il tronco da ardere non appartenga alle specie protette e non sia vitale,
 - e. responsabile della sicurezza;
2. data e orari di allestimento della catasta;
3. Planimetria del sito interessato

A seguito del rilascio della concessione del suolo pubblico, il promotore sarà tenuto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi necessari mediante presentazione di apposita istanza.

E' obbligatoria la sottoscrizione di apposita polizza responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

Art 47 Modalità' di esecuzione

La catasta dovrà essere approntata poco prima della sua accensione al fine di evitare che estranei possano appiccare intempestivamente il fuoco alla medesima, ovvero dovrà essere prevista un'idonea vigilanza.

L'area del braciere dovrà essere ricoperta da materiale idoneo a consentire l'isolamento della pavimentazione e dovrà essere debitamente transennata.

Nell'area immediatamente circostante il braciere non dovrà essere consentito il transito e lo stanziamento di persone, prevedendo una distanza di sicurezza non inferiore ai 5 metri ovvero pari al doppio dell'altezza del cono da ardere.

L'accensione del falò, una volta autorizzata, dovrà essere prontamente sospesa nel caso in cui si verificano circostanze incompatibili con la prosecuzione o comunque tali da recare danno alle persone ed ai beni. A tale riguardo dovrà essere predisposto, a cura dell'organizzazione promotrice, un idoneo servizio di vigilanza, nonché un accurato presidio antincendio che comprenda almeno un'autobotte con la necessaria riserva idrica.

All'inizio della manifestazione ed a completa conclusione della stessa dovrà esserne data comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dovrà provvedersi alla immediata completa bonifica del sito.

Sarà consentito il solo uso di fascine di frascume ben secco per l'accensione del falò, con assoluta esclusione di inneschi pirogeni pericolosi per l'incolumità delle persone e la pulizia dell'ambiente. Inoltre non potrà, in ogni caso, essere permessa l'effettuazione di manifestazioni del genere in zone ove sono presenti linee elettriche aeree oppure interrato.

Il Responsabile della sicurezza della manifestazione è incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.

Art 48 Fuochi Artificiali

L'accensione di fuochi artificiali è soggetta alla licenza di cui all'art. 57 del TULPS e alle direttive di cui alla circolare M.I. n. 559 dell'11 gennaio 2001 .

La licenza ex art 57 del TULPS, nelle aree individuale nel piano delle aree e collaudate dalla CTP , viene rilasciata dall'Ufficio competente ai soggetti di seguito specificati:

- a) Pirotecnico, Imprenditore titolare della licenza ex art. 47 del TULPS e dell'abilitazione ex art. 101 del Reg. esecuzione TULPS. Lo stesso è esonerato dall'acquisizione del nulla osta ex art. 55 del TULPS per l'approvvigionamento dei materiali necessari per lo spettacolo, in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi.
- b) Un dipendente del pirotecnico anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. Esec. del TULPS, nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico;
- c) Chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 del Reg. esec. TULPS che pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso sarà necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 del TULPS.

A tal fine il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza in carta resa legale mediante apposizione di idonea marca da bollo, almeno 60 giorni prima della manifestazione.

All'istanza dovranno essere allegati:

- a. copia di apposita assicurazione per gli eventuali danni a persone o cose.
- b. Planimetria, in scala opportuna, dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico, con evidenziati: la posizione dei fuochi, le distanze rispetto ai punti di posa dei fuochi stessi, il luogo di sosta dei mezzi adibiti al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, le zone di delimitazione all'accesso pedonale e veicolare, la dislocazione dei mezzi di prevenzione incendi, le strade di accesso per i mezzi di soccorso;
- c. Relazione descrittiva materiali esplodenti;
- d. Relazione tecnica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, contenente sia la descrizione di quanto evidenziato nella suindicata planimetria, sia la descrizione della quantità e dei tipi di fuochi, delle caratteristiche di ciascun fuoco, della quantità e del piazzamento dei mortai, dei criteri antinfortunistici ed antincendio adottati;
- e. Nulla Osta Capitaneria di Porto, ove previsto;
- f. Copia documento di identità;
- g. N. 1 idonea marca da bollo per l'autorizzazione;

Il titolare della licenza ex art. 57 del TULPS può essere coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. esec. TULPS, qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici. Di tale collaborazione dovrà darne indicazione nella richiesta di licenza.

Il richiedente la licenza dovrà specificare la tipologia di manufatti che saranno utilizzati e rilasciare, prima dell'accensione, una volta completato l'allestimento, autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici.

Le accensioni non potranno aver luogo in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Il titolare della licenza suddetta dovrà provvedere alla delimitazione dell'area di sparo con apposita segnaletica. In tale area dovrà essere vietato l'accesso del pubblico.

Tra la zona di sparo e l'area aperta al pubblico dovrà essere presente una zona di sicurezza nella quale non sarà consentita la sosta del pubblico, al termine dello spettacolo, il personale abilitato dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto.

Art 49 Luminarie e altre accensioni

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune di Arborea

Restano comunque ferme le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico previste dai regolamenti comunali, nonché il rispetto del codice della strada.

L'installazione dovrà essere eseguita a cura di ditta specializzata, munita di apposita assicurazione per danni a persone e cose.

A seguito dell'installazione dovranno essere presentati la dichiarazione di corretta esecuzione dell'impianto e di staticità dello stesso.

TITOLO VII SPETTACOLO VIAGGIANTE

In occasione delle festività Sagra della Fragola, Santissimo Redentore e sagra della Polenta è allestita un'area destinata allo spettacolo viaggiante, secondo le previsioni e nelle sole aree identificate nelle planimetrie. Per ciascuna manifestazione è individuato l'organico ottimale suddiviso tra piccole, medie e grandi attrazioni. Allestimenti in occasione di ulteriori manifestazioni sono soggetti a specifica deliberazione della Giunta comunale, con approvazione delle aree idonee. Ai fini del presente regolamento le attività dello spettacolo viaggiante sono più brevemente indicate con il termine "attrazioni".

Art 51 Requisiti per la concessione delle aree

Le aree disponibili possono essere concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente di:

- a) licenza ai sensi dell'art.69 del TULPS;
- b) attrazione da installare che, inserita nella licenza all'atto di presentazione della richiesta di concessione del suolo pubblico, risulti compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali e che sia in possesso del codice identificativo;
- c) iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..
- d) ogni altro requisito stabilito dalla legge.

L'occupazione delle aree è subordinata al rilascio di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone di concessione

Art. 52 Presentazione della domanda

Nella domanda per il rilascio della concessione deve pervenire almeno 30 gg prima della data prevista dell'inizio dell'attività ed indicare quanto segue:

- a) Cognome e nome del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita IVA, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento.
In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, l'eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento;
- b) Estremi dell'atto di registrazione dell'attrazione;
- c) Tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
- d) Dimensioni esatte dell'ingombro, comprese pedane, cassa, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione;
- e) Targa del rimorchio utilizzato per il trasporto dell'attrazione sul quale la stessa è montata in modo permanente;
- f) numero delle abitazioni mobili, dei mezzi di trasporto, la loro dimensione e relativa targa.

All'istanza dovranno essere allegati:

- a) copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S. in corso di validità;
- b) documentazione relativa al collaudo periodico;
- c) copia polizza assicurativa.

Le istanze, in regola con la normativa sul bollo, possono essere presentate nel periodo previsto da apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Arborea, non verranno prese in considerazione istanze presentate fuori dal termine previsto.

Art 53 Predisposizione del Luna park

L'assegnazione delle aree avviene in base all'ordine di priorità dei requisiti sotto riportati, fino ad esaurimento degli spazi disponibili e secondo l'organico ottimale di cui al Piano Area, e in base al progetto dal tecnico abilitato che devono essere posseduti e documentati al momento della presentazione della domanda:

- Numero di presenze alle precedenti 5 edizioni del Luna Park, riferite alla singola attrazione, da accertarsi in relazione al codice identificativo.

In caso di parità prevale l'anzianità d'azienda rilevabile dall'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, l'ufficio competente provvederà a pubblicare sul sito del Comune, l'elenco delle attrazioni ammesse, indicando il corrispettivo da versare a titolo di oneri ed il relativo termine di adempimento, scaduto il quale si provvederà alla sostituzione delle attrazioni per le quali tali adempimenti non risultano ottemperati, secondo la categoria di appartenenza, sino all'esaurimento dei posti disponibili.

Determinata la composizione finale del parco, l'ufficio competente provvede all'emissione dell'atto di concessione, che potrà essere elaborato anche come atto Unico per tutti i concessionari, con indicazione della posizione di massima delle singole attrazioni.

Tale posizionamento è stabilito dal Servizio competente in funzione delle migliori condizioni di sicurezza e potrà subire variazioni solo a seguito di motivata istanza del tecnico incaricato dagli esercenti per la predisposizione del progetto definitivo di installazione, in relazione agli aspetti di sicurezza.

La/e concessione/i rilasciata/e ai sensi del precedente comma attribuisce/ono ai frequentatori del Parco il riconoscimento dell'anzianità di frequenza per l'edizione, ma non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni della manifestazione.

Art 54 Rilascio della concessione per occupazione dell'area

La concessione all'occupazione dell'area è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:

- a) la mancata effettuazione del completo pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Comunale, in relazione all'attività svolta, connessa al presente regolamento. E' ammesso, in questo caso, il ravvedimento operoso, mediante versamento di un importo pari al doppio della somma dovuta.
- b) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
- c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
- d) l'aver provocato, nel corso delle precedenti edizioni, documentati problemi di ordine pubblico;
- e) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere.
- f) l'essere stati sanzionati, nel corso delle precedenti cinque edizioni, per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentarsi presso l'ufficio competente, a partire dalla data indicata nella comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet comunale per il ritiro della concessione.

Art 55 Licenza di installazione

I titolari della concessione di suolo pubblico dovranno provvedere alla presentazione di apposita pratica sul portale regionale Sardegna Suap, per il rilascio della licenza ex art. 69 del Tulp.

Il rilascio della licenza di installazione è preceduta dal rilascio del parere da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, laddove previsto dalla normativa vigente, in funzione delle caratteristiche dell'installazione. Sarà cura del tecnico incaricato della redazione del progetto di installazione, attestare le condizioni che consentono di procedere in immediato avvio, ai sensi della normativa vigente.

Ove ne sia prevista l'esecuzione, non si procede alle verifiche della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo qualora la stessa abbia già espresso parere in data non anteriore ai due anni e non sia cambiata alcuna condizione.

Le condizioni si intendono variate qualora siano presenti più attrazioni ovvero un numero inferiore rispetto alla precedente verifica, ovvero siano variate le posizioni.

Art 56 Obblighi dell'Assegnatario dell'area e modalità di conduzione dell'attrazione

- Ciascun esercente deve:
 - a) pagare gli importi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico, entro i termini previsti;
 - b) pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi al sopralluogo della Commissione di Vigilanza;
 - c) rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - d) installare le attrazioni come da progetto, ed inoltre le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati nei luoghi deputati;
 - e) installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto indicati sull'autorizzazione;
 - f) occupare soltanto l'area concessa, secondo la posizione prevista nel progetto di installazione predisposto dal tecnico e allegato alla pratica Suap;
 - g) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
 - h) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari.
 - i) rispettare le norme igienico sanitarie;
 - j) tenere esposto in modo chiaro e leggibile sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi;
 - k) effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L in caso di detenzione di animali pertinenti all'attività di spettacolo viaggiante. Devono, altresì, essere rispettate le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, nonché essere garantite agli animali il mantenimento di condizioni di vita proprie della singola specie;
 - l) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, seguendo le disposizioni comunali in materia di ritiro dei rifiuti e raccolta differenziata.
 - m) effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa e detraendole, sino a concorrenza, dalla prestata cauzione. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui responsabili in solido;
 - n) non affidare a terzi la gestione dell'attrazione, salvo espressa autorizzazione;
 - o) non cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione;
 - p) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali.

L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione e delle aree di esercizio.

Art. 57 Abitazioni mobili e mezzi di trasporto

La sistemazione delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ha luogo nelle aree e secondo le disposizioni stabilite dal Responsabile del Servizio competente.

E' vietato l'ingresso nell'area destinata al Luna Park e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non indicati nell'autorizzazione.

Art. 58 Anzianità di frequenza

L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola attrazione è calcolata in base al numero di presenze nelle ultime cinque edizioni del Luna Park, come risultano dagli atti d'ufficio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La partecipazione al Luna Park alle precedenti edizioni con un'attrazione novità non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza, si assegna ad ogni esercente, con riferimento ad ogni singola attrazione ammessa come identificata dal relativo codice, un punto per ogni edizione del Luna Park.

In caso di subingresso, i diritti del cedente, ivi compresa l'anzianità di frequenza vengono riconosciuti al subentrante.

Non si attribuisce anzianità di frequenza per l'edizione nei seguenti casi:

- a) installazione di attrazioni, abitazioni mobili e mezzi di trasporto non ricomprese nell'autorizzazione;
- b) installazione di attrazioni, abitazioni mobili e mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
- c) occupazioni di spazi diversi da quelli concessi;
- d) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
- e) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
- f) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione;
- g) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art 59 Attrazioni novità

Per ogni manifestazione ove sia previsto l'allestimento del Luna Park, può essere prevista l'installazione di attrazioni novità, secondo le previsioni di cui al Piano area, che definirà lo spazio massimo assegnabile ed il numero, distinguendo tra piccole, medie e grandi.

Sono considerate tali le attrazioni che non hanno acquisito mai presenze all'interno del Parco negli ultimi dieci anni e che non siano la ripetizione di attrazioni già presenti.

In caso di pluralità di richieste rispetto agli spazi disponibili, si procederà mediante pubblica estrazione a sorte.

Art 60 Accesso al Parco divertimenti

L'accesso all'area destinata al Parco divertimenti con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avviene secondo le disposizioni impartite nell'atto di concessione ed è consentito alla data ed a partire dall'ora indicate nella stessa.

Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività.

L'abbandono del posteggio assegnato prima del termine delle attività del Luna Park o l'occupazione di un'area superiore o diversa da quella assegnata comporta l'annullamento della presenza per l'edizione corrispondente.

La polizia locale coadiuvata da personale tecnico, al termine delle operazioni di smontaggio delle attrazioni e delle annesse attrezzature effettuerà apposito sopralluogo, al fine verificare lo stato di integrità e di pulizia dell'area.

Art 61 Revoca delle Concessioni

Le concessioni sono revocate nell'ipotesi in cui gli assegnatari installino l'attrazione in difformità al progetto di installazione o senza il rispetto delle condizioni di sicurezza previste.

TITOLO VIII - SANZIONI

Art 62 Sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie da € 250,00 a € 1.500,00 .

TITOLO IX - Importi dovuti per le concessioni

Art 63 Importi e riduzioni

L'importi dovuti per le attività di cui al presente regolamento sono determinati ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione del G.C. 161 del 17.12.2021 .

• TIOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art 64 Norma finale

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.